

(N. 863)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ANFOSSI e PERSICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1950

Abolizione della legge 3 giugno 1935, n. 1095 e della legge 22 dicembre 1939, n. 2207, concernenti trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con successiva legge 22 dicembre 1939, n. 2207, è stato disposto che tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia, in mancanza della quale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Tali disposizioni, sorte in un clima di diffidenza internazionale e perfezionate alla vigilia del conflitto che insanguinò l'Europa, non hanno assolto lo scopo che si prefiggevano, in quanto, se davano modo di controllare i trasferimenti di proprietà in zone di particolare interesse militare, escludevano dalla approvazione e dal controllo prefettizio alcuni contratti — quali ad esempio le locazioni ultranovennali — che nella pratica potevano spiegare gli stessi effetti dei trasferimenti di proprietà e consentire ad elementi indesiderabili di insediarsi, con un titolo giuridicamente valido, nelle zone di confine terrestre.

Questo accenno critico per concludere che le disposizioni in esame, inefficaci nel periodo di anteguerra, sono inutili oggi ad avvenuta conclusione del conflitto e rappresentano un ingiustificato intralcio al perfezionarsi delle compravendite immobiliari.

A causa delle richiamate leggi si verifica infatti nelle zone di confine che gli atti di trasferimento vengono stipulati — come del resto consente la legge — prima dell'approvazione prefettizia, che nella maggior parte dei casi o non viene più richiesta o se richiesta non viene poi comunicata ai contraenti, i quali si appagano di un titolo non trascritto o giuridicamente inefficace, cosicchè alla situazione di fatto non corrisponde la situazione di diritto.

E poichè gli Uffici erariali danno esecuzione alle volture catastali prescindendo dalla approvazione prefettizia, si verifica spesso che alle risultanze catastali non corrispondono le risultanze dei Registri immobiliari e che il possessore di fatto, colui che risulta intestato nei Registri catastali, non può vantare un titolo idoneo e trasferire la proprietà.

A tali inconvenienti ha lo scopo di ovviare il progetto di legge in esame abolendo le disposizioni restrittive di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e restituendo alla disciplina della legge comune i trasferimenti della proprietà di beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre (art. 1).

Abolite tali disposizioni restrittive appare opportuno consentire la trascrizione anche degli atti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del progetto in esame, per i quali non sarebbe più giustificato il richiedere la prova della intervenuta approvazione prefettizia (articolo 2).

Ed ove la trascrizione venga richiesta entro novanta giorni della pubblicazione della legge, ragioni di equità consigliano di esentare la

trascrizione da soprattassa per non frustrare lo scopo della legge, che è non solo quello di restituire alla normale disciplina i trasferimenti di immobili in zone confinarie, ma di sanare la irregolarità dei trasferimenti operati fino ad ora e che non risultano trascritti per mancanza di autorizzazione prefettizia (articolo 3).

Appare opportuno segnalare allo scopo di chiaramente delimitare i confini del progetto in esame che la proposta legge non apporta deroga alcuna alla legge 1° giugno 1931, n. 886, che assoggetta all'autorizzazione dell'autorità militare la esecuzione di opere - quali costruzioni, scavi, demolizioni, aperture di strade e ferrovie, ecc. in zone militarmente importanti.

Ciò è esplicitamente affermato nell'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abolite le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificate con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, che sottoponevano all'approvazione del Prefetto della provincia i trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre.

Art. 2.

I Conservatori dei Registri immobiliari procederanno a richiesta alla trascrizione degli atti previsti nel precedente articolo 1, anche

se stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, senza che venga esibita la prova della intervenuta approvazione prefettizia.

Art. 3.

È esente da soprattassa la trascrizione degli atti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, semprechè venga richiesta nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, concernenti il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.